

In riguardo, premesso che il sig. Lizza, nel corrente anno, è stato assente per malattia per 111 giornate (neuro-astenia in soggetto oligoemico con distonia neuro-vegetativa), si fa osservare che il medesimo, avendo 52 anni di età ed una anzianità di servizio di anni 26 e mesi 9, ha maturato il diritto in caso di accoglimento della richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro, a percepire il trattamento di previdenza previsto dall'art. 10 dell'accordo 6 ottobre 1951, secondo cui il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In relazione allo stipendio raggiunto di L. 46.512 mensili lorde per 16 mensilità, il predetto verrebbe a fruire di una rendita vitalizia pari a L. 51.907 mensili lorde per 12 mensilità, corrispondente al 45% della retribuzione annua.

Considerato che il sig. Lizza, coniugato, con due figli, per le condizioni di salute